





COMUNE DI MATERA

Settore Polizia Locale Ufficio Traffico

Prot. n. 008613/2020 Ord. n. 64 Matera, 29.01.2020

Oggetto: Disciplina della sosta e della circolazione veicolare in Vico II Don Minzoni **e** Via Don Minzoni per lavori di rifacimento marciapiedi e del manto stradale.

IL RESPONSABILE

Premesso:

-che nell'ambito dei lavori di "riqualificazione dell'asse di collegamento Piazza della Visitazione – Piazza Vittorio Veneto e aree adiacenti -Primo Stralcio Funzionale" l'ufficio tecnico del Settore Unità di Missione con nota assunta al Prot, 425/20/PL del 20.01.2020 ha comunicato che in data 10 febbraio 2020 avranno inizio i lavori di rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale dell'asse viario di Via Don Minzoni e Via Ascanio Persio;

-che con determinazione dirigenziale n. 00187/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta FALBIT Srl con sede legale in Ferrandina alla Via Stefano Pirretti;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori, a delimitazione dell'area cantierizzata, sarà interessata parte della carreggiata di Via Don Minzoni destinata alla circolazione veicolare che non consente la contemporaneità con la presenza di veicoli in sosta, e Vico II Don Minzoni dal civico n. 3 fino all'intersezione von Via Don Minzoni;

Considerato altresì, che tutta la segnaletica necessaria sarà installata a cura della ditta esecutrice dei lavori la quale, durante tutta la fase dei lavori, dovrà garantire l'accesso alle proprietà private e alle attività commerciali, salvaguardando gli interessi di terzi ed esentando il Comune da qualsiasi responsabilità;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori oltre che garantire la sicurezza stradale, adottare un provvedimento con il quale disciplinare la sosta in Via Don Minzoni e la circolazione veicolare in Vico II Don Minzoni fino a completamento dei lavori in parola;

Visto il Decreto del 10.07.2002 del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo che fissa nuove disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro su strade;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

Per consentire l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione dell'asse di collegamento Piazza Della Visitazione – Piazza Vittorio Veneto e aree adiacenti – primo stralcio funzionale-" dal giorno **10 febbraio 2020** fino a termine lavori in Via Don Minzoni e Vico II Don Minzoni la modifica temporanea della sosta e della circolazione veicolare secondo quanto indicato nei successivi punti del presente provvedimento:

1 l'Installazione di cantiere stradale con adozione degli schemi di cui al D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo";

- A. l'istituzione temporanea del divieto di sosta "0-24" con rimozione coatta dei veicoli in Via Don Minzoni, ambo i lati;
- B. l'istituzione temporanea del divieto di accesso, eccetto residenti, in Vico II Don Minzoni dall'intersezione con Via Roma;
- C. l'istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in Vico II Don Minzoni con obbligo di dare precedenza e obbligo di svolta a Sx all'intersezione con Via Roma;
- D. l'istituzione temporanea di obbligo di proseguire diritto, eccetto residenti, in Via Roma intersezione con Vico II Don Minzoni;
- E. Istituzione temporanea del divieto di fermata in Vico II Don Minzoni dal fronte civico n. 3 all'intersezione con Via Roma;
- F. la revoca temporanea degli stalli di sosta a pagamento in concessione alla società SISAS Service srl in Via Don Minzoni;
- G. la revoca temporanea di ogni altro provvedimento in contrasto con il presente provvedimento.

DISPONE

 La ditta esecutrice dei lavori dovrà installare la segnaletica verticale provvisoria e relativamente al divieto di sosta almeno 48 ore prima dando comunicazione scritta direttamente al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico - oppure all'indirizzo e-mail: traffico@comune.mt.it, oltre a provvedere alla rimozione al termine degli stessi;

La comunicazione, dovrà contenere:

 la data e l'ora di apposizione della relativa segnaletica per la via oggetto dell'intervento, il numero del presente provvedimento, le generalità, la qualifica e un numero telefonico del soggetto che comunica.

La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.

2. Deve essere garantito, in ogni caso, il transito pedonale delle persone dirette alle abitazioni e/o alle attività presenti nell'area oggetto dei lavori con la creazione di percorsi protetti.

La ditta incaricata all'esecuzione dei lavori, dovrà porre in essere tutte le opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità e provvedere all'apposizione della prescritta segnaletica stradale di cantiere, così come previsto dal vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e la stessa dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, disponendone la rimozione al termine degli stessi lavori.

La suddetta segnaletica stradale dovrà essere collocata così come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo".

La ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, all'acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e all'assunzione di qualsiasi responsabilità connessa all'esecuzione dei lavori, tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare in connessione e/o in dipendenza dei lavori.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata, In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista

dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il M.llo Giuseppe LA GUARDIA, del Settore Polizia Locale.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale e sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Matera e notificata alle forze di Polizia, di emergenza e soccorso, e alla ditta esecutrice dei lavori al seguente indirizzo mail: falbit@pec,aperion,it

IL FUNZIONARIO P.O. -Ten. Giacomo PATIERNO-